



COMUNE DI BOLLENGO

CAP. 10012 – PROVINCIA di TORINO
Piazza Statuto, 1

C.F. 84000650014
P.IVA 01821310016

tel. 0125/57114-57401 - Fax 0125/577812
E-mail: info@comune.bollengo.to.it

Originale

DELIBERAZIONE N° 21

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.) E DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2026

L'anno **duemilaventisei**, addì **quindici**, del mese di **luglio**, alle ore **ventuno** e minuti **zero**, nella sala delle adunanze consiliari presso la sede comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero convocati oggi a seduta i consiglieri comunali.

COGNOME e NOME	PRESENTE
RICCA LUIGI SERGIO - Presidente	Sì
VARESIO ROBERTO - Consigliere	Sì
COSSAVELLA OSVALDO - Consigliere	Sì
PERACCHINO VALERIA - Consigliere	Sì
FERRO DANIELA - Consigliere	Sì
COMINETTO PAOLO - Assessore	Sì
GAIDA SILVANA LETIZIA - Consigliere	Sì
RICONDA FRANCESCA - Consigliere	Sì
UGO GIULIA - Consigliere	Sì
ZAUNER IOLANDA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	0

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor **FASCIO dr. Luca** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **RICCA LUIGI SERGIO** nella sua qualità di **PRESIDENTE** pro-tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto all'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.) E DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2026

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Esaminata la proposta di deliberazione di seguito trascritta;
- Ritenuta essa meritevole di approvazione;
- Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili di servizio in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito con modificazioni nella L. n. 213 del 07.12.2012;
- Con voti: n. 10 favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti;

D E L I B E R A

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che viene di seguito trascritta.



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.) E DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2026

IL SINDACO

PREMESSO che:

- la tassa sui rifiuti (TARI) è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi;
- la TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale tributo facente parte, insieme all'imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI), dell'imposta unica comunale (IUC);
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall'anno 2020, la IUC e – tra i tributi che la costituivano – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire l'IMU, come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019, e la TARI, le disposizioni relative alla quale, contenute nella legge n. 147 del 2013, sono state espressamente fatte salve;

VISTO l'art. 1 della legge n. 147/2013, con il quale viene stabilito che:

- comma 639: la TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- comma 650: la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con autonoma obbligazione tributaria;
- comma 654: in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

TENUTO CONTO del Regolamento della TARI approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 25/06/2014 e modificato con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 3 del 10/04/2015, n. 3 del 22/02/2018 e n. 13 del 29.05.2023;

CONSIDERATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 13 del 29.05.2023, esecutiva, con cui è stato approvato il nuovo regolamento Tari;

RICHIAMATI:

- l'art. 11 del Regolamento per l'applicazione della TARI, con il quale è previsto che la determinazione della tariffa del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani predisposto dal soggetto gestore del servizio e che lo stesso piano finanziario deve essere approvato dal Consiglio Comunale;
- l'art. 12 del suddetto Regolamento, con cui si stabilisce che il C.C., contestualmente all'approvazione della tariffa, individua anche la percentuale di ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche;
- l'art. 13, comma 5, con cui viene demandata sempre al C.C. la percentuale di copertura dei costi da attribuire alla quota variabile ed alla quota fissa, prevista per le utenze domestiche;
- art. 14, comma 3, con cui viene ancora demandata al Consiglio Comunale la individuazione della tariffa da applicare alle utenze non domestiche, in rapporto alla loro capacità di produzione rifiuti;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATE le deliberazioni n. 443 e 444 del 31 ottobre 2019, con le quali l'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha imposto nuovi obblighi in capo ai Comuni e ai gestori del servizio di gestione dei rifiuti sia relativamente alla predisposizione dei Piani economico finanziari – e delle conseguenti deliberazioni di approvazione delle tariffe all'utenza - sia per la loro validazione ai fini di una successiva approvazione da parte della suddetta Autorità;

CONSIDERATO CHE:

- la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani” ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - ✓ €0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - ✓ €1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi.
- Con deliberazione n.133/2025/R/Rif Arera ha Avviato il procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del “bonus sociale rifiuti” agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.p.c.m. 21 gennaio 2025 n. 24:
 - ✓ a decorrere dal 1° gennaio 2025 è istituita la componente perequativa unitaria *UR3a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva;
 - ✓ La componente *UR3a*, inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di congruaggio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti.”
 - ✓ il Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale rifiuti, anche denominato Conto *UR3*, alimentato dalla componente perequativa *UR3a*;
 - ✓ L'Autorità provvede, con successivi provvedimenti, alla differenziazione della *UR3,a* tra utenze domestiche e utenze non domestiche, valutando ulteriori affinamenti dell'articolazione della medesima componente;
 - ✓ Il bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto agli utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad una unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare”, specificando una soglia massima del suddetto indicatore per l'ammissione alle agevolazioni pari a “9.530 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei famigliari con almeno quattro figli a carico”, aggiornata dall'Autorità con cadenza triennale “arrotondando al primo decimale, sulla base valore medio dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati in ciascun triennio di riferimento;
 - ✓ Il bonus consiste in una riduzione del 25 per cento della Tari o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani altrimenti dovuta, ovvero al 25 per cento della spesa media nazionale per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nei casi in cui il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti non si accrediti al Sistema di gestione delle agevolazioni sulle

tariffe energetiche (SGate) e, conseguentemente, non sia possibile determinare l'ammontare effettivo del bonus da erogare all'utente.

DATO ATTO CHE il DL "Milleproroghe" prevede a decorrere dall'anno 2022 che i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

CONSIDERATO che la Legge di Bilancio 2026, all'articolo, comma 677, ha spostato al 31 luglio di ogni anno tale scadenza;

CONSIDERATO che, in ottemperanza alle delibere indicate al punto precedente, il Gestore del servizio (Consorzio Canavesano Ambiente – C.C.A) ha predisposto il Piano Economico-Finanziario per l'anno 2026-2029 e lo ha trasmesso a questo Comune (protocollo n. 2817 del 17.06.2026);

ESAMINATO il P.E.F. 2026-2029 trasmesso dal CCA e ritenuto meritevole di approvazione (allegato 1);

RITENUTO di confermare le tariffe dell'anno 2025 anche per il 2026 in quanto coprono i costi da sostenere;

CONSIDERATO, pertanto, necessario procedere ad approvare le tariffe TARI 2026, come indicato nell'allegato 2;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili di servizio in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

DI APPROVARE il P.E.F. 2026-2029 trasmesso dal C.C.A. con nota prot. n. 2817 del 17.06.2026, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante (allegato 1);

DI APPROVARE conseguentemente le tariffe della tassa sui rifiuti "TARI" anno 2026, come risultanti dal prospetto allegato (allegato 2);

DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2026;

DI PREVEDERE che le scadenze del versamento del tributo sono le seguenti:

30 giugno 2026: acconto pari al 50% del totale;

2 dicembre 2026: saldo pari al 50% del totale;

DI DARE ATTO che, con le nuove tariffe, si prevede un incasso che risulta inferiore al limite massimo e garantisce comunque una copertura del costo del servizio pari al 100%;

DI RISERVARSI di modificare eventualmente il presente atto al ricorrere dei presupposti di legge, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa in materia;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997.

PARERI PREVENTIVI

Il sottoscritto Amministratore propone che il Consiglio Comunale approvi la proposta di deliberazione sopra esposta.

Bollengo, 10/07/2026

IL SINDACO
Luigi Sergio RICCA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra esposta.

Bollengo, lì 10/07/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIANA DR.SSA FEDERICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra esposta.

Bollengo, lì 10/07/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GASPARDO MORO LUCA

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
(RICCA LUIGI SERGIO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(FASCIO dr. Luca)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ai sensi dell'art. 124 del D.LGS 267/2000 e s.m.i. e art. 32 L. 69/2009)

REG.PUBBL. N° 396

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata pubblicata all'Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 27/07/2026

Bollengo, li 27/07/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
(FASCIO dr. Luca)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i)

- Si certifica che la suesesa deliberazione DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE diviene esecutiva, ai sensi del comma 4 dell'art.134 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267
- Si certifica che la su estesa Deliberazione è stata pubblicata nelle forme de Legge all'Albo Pretorio del Comune, per cui la stessa è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134 del d.Lgs. 267/2000.

Bollengo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(FASCIO dr. Luca)